

Appello Catania, sez. I, 13 ottobre 2020. Pres. Ferreri. Rel. Zema.

IN FATTO ED IN DIRITTO

Con sentenza n. 603/2016, depositata il 24.5.2016 e non notificata, il Tribunale di Ragusa decideva il giudizio promosso da X. Ca. con citazione del 14.3.2005 per ottenere la condanna della "I. M. s.r.l." (poi trasformata in I. M. S.p.A.) al pagamento in suo favore della "somma che risulterà dovuta all'esito del presente giudizio a titolo di corrispettivo per le prestazioni svolte e descritte in narrativa.

Con la rivalutazione monetaria e gli interessi per ritardato pagamento, nella misura dovuta in base alla normativa vigente, sino all'effettivo soddisfo".

Il geom. Ca. aveva chiesto il pagamento degli onorari professionali conseguenti all'espletamento dell'incarico conferitogli dalla I. M. s.r.l. per "lo studio di fattibilità del complesso alberghiero che la stessa intendeva realizzare in località San Marco, in territorio di Calatabiano (CT), il compimento di ogni atto propedeutico al fine di richiedere ed ottenere la necessaria variante allo strumento urbanistico, nonché la redazione di elaborati progettuali e la prestazione di consulenza professionale ed assistenza, anche in favore di altri professionisti incaricati dalla committente, al fine di sviluppare sia il progetto di massima che – successivamente al preliminare assenso da parte dell'Ente interessato – quello esecutivo (progetti dimensionali, distributivi, architettonici, degli impianti tecnologici, delle macchine, degli arredi, dei corredi), computi metrici estimativi, budget gestionali e ogni altro atto necessario alla definizione dei progetti ed alla presentazione di richieste di finanziamento ai competenti enti".

Il Tribunale di Ragusa, previa assunzione di prove orali ed espletamento di ctu, in parziale accoglimento della domanda proposta, condannava la società convenuta al pagamento della somma di € 31.332,00, oltre ad interessi dal febbraio 2002 corrispondenti agli onorari per la sola collaborazione alla redazione del Bu. Pl. . Compensava tra le parti le spese processuali.

Con atto notificato il 24.6.2017, X. Ca. proponeva appello chiedendo la condanna della controparte al pagamento della somma di € 407.131,00, quantificata dal ctu nominato in primo grado, o, in subordine, della somma ritenuta dovuta.

Si costituiva la I. M. S.p.A che chiedeva il rigetto dell'appello.

All'udienza di precisazione delle conclusioni del 10.6.2020 la causa veniva posta in decisione con la concessione dei termini di cui all'art. 190 cpc.

SENTENZA APPELLATA

Il Tribunale di Ragusa rilevava che dall'istruttoria espletata era emerso che il Ca. aveva prestato la propria collaborazione in modo più o meno determinante in tutte le fasi della progettazione del complesso turistico alberghiero del valore di € 41.776.200,00, realizzato dalla convenuta.

Riteneva che alcune delle attività prestate gli erano precluse in quanto esorbitavano dalle competenze riconosciute ai geometri da norme imperative (art. 16 rd 274/1929), competenze limitate al progetto, direzione e vigilanza di modeste costruzioni civili, con conseguente nullità dell'incarico conferito.

In particolare, riteneva che nulla spettava al geometra per la collaborazione alla elaborazione dello studio di prefattibilità del progetto, alla produzione degli elaborati progettuali esecutivi, alla redazione dei computi metrici particolareggiati ed alle rielaborazioni progettuali. Nulla gli spettava anche per l'assistenza ai tecnici di fiducia della convenuta per l'espletamento di quanto sopra, in quanto, attività strumentale a quella preclusagli per legge.

Gli spettava, invece, un compenso per l'attività di collaborazione svolta per la redazione del Busines Pl., compenso che quantificava in € 31.332,00.

Escludeva ogni compenso per la ricerca di partner gestionali e per la redazione della brochure e del servizio fotografico in quanto attività oggetto del contratto di mediazione stipulato tra la convenuta e la GI.MA. Agenzia Immobiliare - con cui il Ca. collaborava – il cui art. 3 stabiliva che la GI.MA.

avrebbe agito per presentare l'operazione in questione ad una rosa di interlocutori primari.

ECCEZIONE DI DIFETTO DI LEGITTIMAZIONE PASSIVA

L'appellata I. M. S.p.A. ha eccepito il proprio difetto di legittimazione passiva e/o interesse a contraddire evidenziando che la originaria "I. M. S.r.l." citata in primo grado dal Ca. dapprima si è trasformata in società per azione e poi si è scissa ex art. 2506 c.c. in "I. M. & Infrastrutture s.r.l." ed in "I. M. s.r.l.", giusto progetto di scissione ex art. 2506-bis c.c. del 22.12.2006, ritualmente iscritto nel registro delle imprese di Roma il 28.12.2006.

L'eccezione è infondata.

Ed invero, la scissione societaria disciplinata dagli artt. 2506 e ss. c.c., come modificati dal d.lgs n. 6 del 2003 con effetti dall'1 gennaio 2004, consistendo nel trasferimento del patrimonio ad una o più società, preesistenti o di nuova costituzione, contro l'assegnazione di azioni o di quote delle stesse ai soci della società scissa, produce effetti traslativi, che, sul piano processuale, non determinano l'estinzione di quest'ultima ed il subingresso di quella o di quelle risultanti dalla scissione nella totalità dei rapporti giuridici della prima, ma una successione a titolo particolare nel diritto controverso, che, ove intervenga nel corso del giudizio, comporta l'applicazione della disciplina di cui all'art. 111 c.p.c. (Cass., S.U., 2016/23225).

Ne consegue che la causa procede tra le parti originarie ai sensi del citato art. 111 cpc.

MOTIVI DI APPELLO e RAGIONI DELLA DECISIONE

A) Con il primo motivo di appello, il Ca. lamenta la mancata liquidazione dell'onorario per lo svolgimento di attività non riservata a ingegneri o architetti in quanto l'attività dallo stesso svolta non era consistita solo nella redazione del progetto per la realizzazione del complesso alberghiero.

Richiama le dichiarazioni rese in sede di interrogatorio formale dal legale rappresentante della odierna appellata nonché le dichiarazioni rese da alcuni dei testi escussi da cui emerge che l'idea del progetto è stata sua, che il medesimo ha partecipato a diversi incontri e sopralluoghi, ha predisposto e richiesto documentazione, ha stampato tavole del progetto, ha collaborato alla presentazione di richieste di finanziamento, ha suggerito nomi di tecnici.

Afferma inoltre che gli sarebbe spettata, diversamente da quanto affermato dal Tribunale, anche l'attività di collaborazione ad attività preclusegli.

Il motivo è infondato.

Questa Corte condivide, infatti, pienamente l'affermazione del primo giudice secondo cui è vietata al geometra qualsiasi attività strumentale a quella preclusagli.

Peraltro, è pacifico che l'esecuzione di una prestazione d'opera professionale di natura intellettuale effettuata da chi non sia iscritto nell'apposito albo previsto dalla legge dà luogo, ai sensi dell'art. 2231 c.c., a nullità assoluta del rapporto tra professionista e cliente, privando il contratto di qualsiasi effetto, con conseguente non spettanza di alcun compenso per l'attività svolta; in particolare, non rileva in contrario la circostanza che il progetto dell'opera risulti redatto da altro professionista cui quello incaricato si sia al riguardo rivolto, poiché è proprio dal personale possesso del titolo abilitante da parte di quest'ultimo che dipende la validità del negozio (Cass., 2019/2038).

Per quanto riguarda attività che esulano da quella strumentale ad attività vietata, si osserva che la circostanza di aver dato l'idea ovvero di aver indicato nominativi di tecnici non può essere remunerata in quanto manca la prova che ciò sia stato effettuato in adempimento di un incarico ricevuto.

In ordine alle altre attività si osserva che, oltre ad essere state indicate genericamente dai testi e dal legale rappresentante della appellata, non vi è modo di capire quali sono state finalizzate a porre in essere l'attività strumentale a quella vietata, quali a porre in essere l'attività già remunerata (collaborazione alla redazione del Bu. Pl.) e quali quella posta in essere come collaboratore della GI.MA.

B) Con il secondo motivo di appello, il Ca. lamenta il mancato riconoscimento dell'attività di ricerca di partners gestionali svolta in proprio e non come collaboratore della GI.MA. Agenzia Immobiliare. Sostiene che la controparte solo tardivamente, con le memorie istruttorie di replica, ha eccepito che detta attività rientrava nel contratto stipulato con la società immobiliare sopra citata.

Afferma, inoltre, che l'istruttoria espletata in primo grado ha accertato lo svolgimento della detta attività.

Il motivo è in parte infondato in parte inammissibile.

È infondato nella parte in cui il Ca. lamenta la tardività della difesa.

Ed invero, non trattasi di eccezione in senso stretto ma di mera difesa per cui non ci sono preclusioni di sorta.

Peraltro, trattasi di difesa sollevata in un giudizio in cui la originaria convena ha contestato fin dalla sua costituzione la pretesa della controparte anche nell'an.

La doglianza è, invece, inammissibile per mancanza di specificità ex art. 342 c.p.c. nella parte in cui lamenta il mancato riconoscimento del compenso per la ricerca di partner gestionale senza addurre alcuna argomentazione contraria alla seguente motivazione del Tribunale secondo cui l'attività de qua andava ricondotta a «quella oggetto del contratto di mediazione stipulato tra la I. M. e la GI.MA. Agenzia Immobiliare, della quale il Ca. figura come collaboratore. Dall'istruttoria svolta, invero, non sono emersi elementi tali da far ritenere che l'attività dell'attore abbia avuto natura tecnica ed aggiuntiva rispetto a quella di mediazione. I

testi escussi (Za. Sa. e Me. Lu.) hanno rilasciato dichiarazioni generiche che evidenziano sì l'attività svolta dal Ca. ma non i termini della stessa, riferendo solo che l'attore esponeva il progetto affinché i partner manifestassero il proprio interessamento.

Tale attività corrisponde proprio all'oggetto del citato contratto, il quale all'art. 3 stabilisce che la GI.MA. agirà per presentare l'operazione in questione ad una rosa di interlocutori primari. Nulla è emerso più di questo» (pag. 5 della sentenza appellata).

C) Con il terzo motivo di appello, il Ca. lamenta la mancata liquidazione delle spese sostenute per la redazione della brochure e per l'espletamento del servizio fotografico.

Anche detto motivo non è specifico per le medesime motivazioni indicate sub (omissis).

Ed, invero, il Tribunale ha affermato che "Non possono nutrirsi dubbi infine sulla riconducibilità in tale ambito (n.b. contratto stipulato con la GI.MA.) anche dell'attività svolta per la redazione della brochure e del servizio fotografico, strumentale, alla presentazione del progetto ai partner interessati". Nessuna argomentazione contraria alla riportata motivazione ha formulato il Ca..

D) Con il quarto motivo di appello, l'impugnante lamenta l'erroneità della compensazione delle spese processuali. Afferma che la controparte nel giudizio di primo grado è risultata soccombente.

Detto motivo di appello va trattato congiuntamente all'analogo motivo di appello incidentale proposto dalla I. M. spa.

APPELLO INCIDENTALE

1) Con il primo motivo di appello incidentale l'appellata lamenta l'erroneità e/o contraddittorietà della sentenza nella parte in cui non ha ritenuto che la collaborazione prestata dal geom. Ca. nella redazione del Bu. Pl. rientrasse anch'essa nel contratto di mediazione stipulato tra la I. M. e la GI.MA. Agenzia Immobiliare.

L'appellata riporta il contenuto del contratto da cui, a parere di questa Corte, non può desumersi che della redazione del Bu. Pl., che costituisce un'attività specifica e ben individuata, sia stata incaricata la GI.MA.

Nei passi riportati nella comparsa di costituzione si legge, infatti, solo che la GI.MA. agirà per presentare l'opera, indicherà i nominativi di soggetti con cui visiterà i terreni e visionerà le bozze di progetto.

2) Con il secondo motivo di appello incidentale, l'appellata lamenta l'eccessiva quantificazione del compenso riconosciuto dal Tribunale alla controparte per la collaborazione finalizzata alla redazione del Bu. Pl. e, ciò, in quanto lo stesso ctu ha accertato che quest'ultima si è limitata ad appunti e correzioni aggiunte a mano.

Il ragionamento del ctu, a cui il Tribunale ha dichiarato di aderire, viene solo in parte contestato dalla società appellata che nulla deduce sulle considerazioni del ctu che, da un lato, richiama la testimonianza del dott. Modera, che ha firmato il documento, rilevando che il teste ha riconosciuto il contributo del Ca. all'impostazione dello stesso e, dall'altro, afferma che, in base all'esame della documentazione in atti e delle testimonianze rese, il contributo del Ca. può quantificarsi nel 30%. Il motivo va, pertanto, rigettato.

3) Con il terzo motivo di appello incidentale la I. M. spa lamenta l'errata compensazione delle spese processuali considerato che le pretese avanzate dal Ca. sono state rigettate nella loro quasi totalità.

Detto motivo va esaminato unitamente al quarto motivo di appello principale.

La doglianza della I. M. spa appare fondata diversamente dal quarto motivo di appello principale.

Ed invero, il Ca. ha insistito nel riconoscimento della somma di € 407.131,00 laddove gli è stata riconosciuta, sia in primo che in secondo grado, solo la somma di € 31.332,00.

Può, quindi, ritenersi sussistente la soccombenza reciproca che comporta la possibilità di condannare l'attore parzialmente vincitore al pagamento di una parte delle spese di lite (v. Cass n. 3438 del 2016).

Alla luce di quanto sopra, si ritiene di condannare il Ca. al pagamento dei 2/3 delle spese processuali sostenute dalla controparte.

CONCLUSIONI

In conclusione, la sentenza di primo grado va confermata ad eccezione della statuizione sulle spese processuali che, unitamente alle spese di ctu, vanno poste a carico del Ca. nei limiti dei 2/3 per entrambi i gradi di giudizio.

Va evidenziato, trattandosi di procedimento iniziato in questo grado di appello successivamente al 30.1.2013, che sussistono i presupposti, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del Dpr 30 maggio 2002, n. 115 (secondo cui "Quando l'impugnazione, anche incidentale, è respinta integralmente o è dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte che l'ha proposta è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale o incidentale, a norma del comma 1-bis. Il giudice dà atto nel provvedimento della sussistenza dei presupposti di cui al periodo precedente e l'obbligo di pagamento sorge al momento del deposito dello stesso"), per dare atto della sussistenza dell'obbligo di versamento da parte dell'appellante principale di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.

P.Q.M.

La Corte definitivamente pronunciando, così dispone:

rigetta l'appello principale proposto da Ca. X. ed accoglie, per quanto di ragione, l'appello incidentale proposto da I. M. spa e, per l'effetto, a parziale modifica della sentenza impugnata, la n. 603/2016 emessa dal Tribunale di Ragusa, condanna Ca. X. a pagare alla I. M. spa i 2/3 delle spese di entrambi i gradi di giudizio che si liquidano, nella misura già ridotta di 1/3, per il primo grado, in € 8.450,00 per compensi e, per il secondo grado, in € 4.520,00, oltre a spese generali, iva e cpa;

compensa il restante 1/3; pone a carico del Ca. i 2/3 delle spese di ctu ed a carico della società appellata il restante 1/3;

dà atto della sussistenza dei presupposti processuali dell'obbligo di versamento a carico dell'appellante principale, Ca. X., della somma di cui all'art. 13, comma 1 quater, del Dpr 30 maggio 2002, n. 115.

Così deciso in Catania, 05/10/2020